



GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3158 del 06/02/2020

Prot n° 2020130922 del 17/01/2020

Ditta proponente Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani - Piomba - Fino

Oggetto Variante sostanziale AIA 81/120 del 06/02/2009

Comune dell'intervento ATRI **Località** Santa Lucia

Tipo procedimento VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

Tipologia progettuale

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio - Ambiente (presidente) ing. D. Longhi (Presidente delegato)

Dirigente Servizio Valutazione Ambientale

Dirigente Servizio Governo del Territorio ing. E. Di Marzio (delegato)

Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria

Dirigente Servizio Risorse del Territorio geom. G. Ciuca (delegato)

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott.ssa S. Masciola (delegata)

Dirigente Servizio OO.MM a Acque Marine ing. L. Iagnemma (delegato)

Segretario Gen. Autorità Bacino

Direttore ARTA dott.ssa Di Croce (delegata)

Dirigente Servizio Rifiuti:

Dirigente Servizio Sanità Vet. Ingiene e Sicurezza Alimenti

Dirigente Genio Civile AQ-TE ing. L. Fanale (delegato)

Dirigente Genio Civile CH-PE

Esperti esterni in materia ambientale

Relazione istruttoria

Si veda allegato

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei

Istruttore

ing. Galeotti



Pagina 1



GIUNTA REGIONALE

rifiuti urbani - Piomba - Fino

per l'intervento avente per oggetto:

Variante sostanziale AIA 81/120 del 06/02/2009

da realizzarsi nel Comune di ATRI

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria.

Sentite le dichiarazioni in audizione delle associazioni Ambientaliste di cui alla documentazione allegata al presente verbale a farne parte integrante.

Viste le controdeduzioni prodotte dal proponente, ivi compresa la manifestazione dell'intenzione di aggiornare la proposta progettuale, nonché le dichiarazioni espresse in audizione allegate al presente verbale a farne parte integrante;

Visti i criteri escludenti e penalizzanti di cui al cap. 18.6 del vigente Piano Regionale Gestione Rifiuti.

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

NON FAVOREVOLE PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI

Le controdeduzioni di cui in premessa non superano le criticità sollevate con parere n. 3093 del 30/09/2019.

Per tutto quanto sopra evidenziato si rigetta l'istanza.

I presenti si esprimono all'unanimità

ing. D. Longhi (Presidente delegato)

ing. E. Di Marzio (delegato)

ing. L. Iagnemma (delegato)

dott.ssa S. Masciola (delegata)

geom. G. Ciuca (delegato)

ing. L. Fanale (delegato)

dott.ssa Di Croce (delegata)

dott.ssa P. Pasta

(segretario verbalizzante)



Dichiarazioni rese in audizione, allegare al verbale del Giudizio n. 3158 del 6/2/2020

del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di Presidente Lu Stolo Nostro Terre del Cerro, nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore 14.30 del giorno 6-2-2020 il Sig. Domenico Zucchi nato a A. P. il 16-6-2014 identificato a mezzo del documento D. P. asciato il 16-6-2014 da Comune A. P., che dichiara quanto segue:

La Direzione di Lucia A. P. fu oggetto
di esposto Pubblico era tenuto a
Stolo Nostro all'epoca si adoperò perché
venisse realizzato quell'impianto, oggi
riteniamo che quell'invoso ha già
concluso il suo iter, pertanto va
beneficente e chiuso. All'epoca siamo stati
esposti al problema dei rifiuti e come
si dice: abbiamo già dato

Giuria Regionale e d'Impatto

Abruzzo

Lu Stolo
Presidente Stolo Nostro
A. P. Terre del Cerro
Domenico Zucchi

Letto, confermato e sottoscritto.

Dichiarazioni rese in audizione, allegare al verbale del Giudizio n. 3158 del 6/2/2020


del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzitutto al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di ASSOCIAZIONE WWF....., nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore 15.35... del giorno 06.02.2020 il Sig. DE ASCENTIS ADRIANO..... nato a TERAMO..... identificato a mezzo del documento IDENTITÀ..... rilasciato il 13.01.2011 da GEMME A. ATTU....., che dichiara quanto segue:

L'AREA DOVE È PREVISTO L'AMPLIAMENTO COSÌ COME SPECIFICATO ANCHE NELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA ASPZ PROPRIETARIA DEL FONDO SONO FREE ADIBITE A COLTURE BIOLOGICHE CERTIFICATE. QUINDI TENUTO CONTO CHE TALI CRITERI NON SONO AMMISSIBILI AI PROGETTI DI AGRICOLTURA (PUNTO 2, C.1, ALLEGATO 1 DEL D. LGS 36/03) RICHIEDONO ANCHE LE 3 AREE IN PARTICOLARE PREVISTE PER PRODUZIONI AGRICOLE DI QUALITÀ SULLA "COLLOCAZIONE IN ZONE DI PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI DEFINITI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA [...] REGOLAMENTO (CEE) N° 2081/92" TERAMO COME ANCHE CONTENUTO ALL'ART. 18 DELLA L. R. 36/13 (ABROGATA E RIFORMATA ALLA L. R. 45/2007) TITOLO VIGENTE DAL 01.01.2019 AL PUNTO 4 TALI E VARE COLTURE IN PRESENZA VENGONO INSERITE ANCHE "PRODUZIONI OTTENUTE CON TECNICHE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA, RICONOSCIUTE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE, REGIONALE E REGIONALE, I VARI CRITERI COLLEGATI SONO RISPETTATI PENALI FRANTUO".

PER EVENTUALE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA VEDI OSSERVAZIONI COMITATO DIFESA AMBIENTE SANTA LUCIA -

Letto, confermato e sottoscritto.



Dichiarazioni rese in audizione, allegare al verbale del Giudizio n. 3158 del 6/2/2020

del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di RAPPRESENTANTI del COMITATO DI PESA AMBIENTE nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore 15:35 del giorno 06/02/2020 il Sig. ILARIA DE LAURETIS nato a ATRI il 2 identificato a mezzo del documento C.I. rilasciato il 10/07/2014 da COMUNE DI ATRI (TE), che dichiara quanto segue:

SIAMO IN RAPPRESENTANZA DEI RESIDENTI e DEGLI AGRICOLTORI
CHE VIVONO INTORNO ALL'AREA DESTINATA o DA DESTINARE
A DISCARICA. LA DISCARICA DI ATRI SI TROVA IN UN'AREA
A VOCAZIONE TURISTICO-AGRICOLA. VEDASI ALLEGATO 1
SI CONCLUDE RICHIAMANDO LA LEGGE REGIONALE N°5/2018
NELLA QUALE LE ISTANZE DEL NOSTRO COMITATO SONO
STATE PRESE IN CONSIDERAZIONE, ESCLUDENDO L'AREA
DI ATRI DA ULTERIORI AMPLIAMENTI.
SI RICORDA, INOLTRE, CHE LE FIRME RACCOLTE
A SOSTEGNO DEL "NO" ALL'AMPLIAMENTO SONO
STATE DEPOSITATE ANCHE ~~ARCA~~ ~~CCRR~~ IN COMMISSIONE
EUROPEA PER LE PETIZIONI. (N. 3731 FIRME RACCOLTE).

SI ALLEGA:

- ALLEGATO 1
- ALLEGATO 2
- ALLEGATO 3

Letto, confermato e sottoscritto.

Ilaria De Lauretis

Spett.le Regione Abruzzo
Dipartimento Governo del Territorio
e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

**OGGETTO: Osservazioni alle Controdeduzioni al Preavviso di Rigetto Prodotte dal
“Consorzio Piomba-Fino” in relazione alla istanza per il Provvedimento Autorizzativo Unico
Regionale relativo al “Progetto di Ampliamento della Discarica di Santa Lucia di Atri –
Variante Sostanziale all’AIA 81/120 del 2009”**

In relazione alle controdeduzioni al Preavviso di Rigetto, prodotte dal Consorzio Piomba-Fino, si rendono necessarie le seguenti considerazioni;

1. Paragrafo b) si parla di vincolo superabile per la tutela integrale delle aree di pregio agricolo

PREMESSO CHE:

- sono considerate inammissibili in base ai «Criteri di non ammissibilità di progetti di discariche», come da **punto 2, c. 1, Allegato 1 del D.lgs. 36/03** (Ubicazione di Discariche per rifiuti non pericolosi):

- aree di particolare pregio per produzioni Agrituristiche di Qualità quali «collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica [...] regolamento (CEE) n.2081/92»;

Riconfermiamo che quanto asserito dal Commissario del Consorzio Piombo-Fino nei punti 1., 2., 9. è in contrasto con la realtà locale della zona, che anzi ha una storia ultracentenaria di coltivazioni di frutteti, oliveti, vigneti e poi campi di grano e altre erbe, tra cui foraggio.

- Molti dei campi intorno alla discarica e all’area in cui si prevede l’ampliamento sono certificati Biologici o “in conversione” al Biologico come dimostrato dai certificati allegati dai vari coltivatori della zona nonché ribaditi dall’ASP 2.
- *A poca distanza dal nuovo invaso della discarica, sono presenti Aziende Agricole iscritte all’Albo Regionale degli Imprenditori Agrituristici, specializzate in produzione di prodotti di qualità (allevamento vitelli IGP e produzione formaggi con Presidi Slow Food, produzioni Biologiche Certificate) (si richiama punto 2, c. 1, Allegato 1 del D.lgs. 36/03).*
- intorno all’area della discarica sono presenti diverse famiglie con Allevamenti di Maiali, Capre, Pecore, Bovini, e conigli. Molte altre sono presenti nella zona più estesa fino al Piomba, e i pascoli, purtroppo, si affacciano direttamente sugli invasi attuali.
- Numerose sono le famiglie nell’area dedite alla pastorizia da molte generazioni e che non hanno avuto modo di allontanarsi dal sito di discarica, in quanto spesso gli investimenti fatti sono frutto dei risparmi di una vita.

DUNQUE:

La loro richiesta è palesemente in contrasto con la stessa norma su citata che recita il diniego alla “collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e in

aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91; “

Il PRGR non può entrare in contrasto con la Legge Italiana o che le Direttive Europee. Il fatto che sia previsto un ampliamento in un'area che per la sua morfologia, per il suo assetto socio-economico e per le sue colture generi di fatto dei vincoli legislativi ostativi, non può essere ignorato.

In risposta ai punti 3,5 e 6 delle Controdeduzioni:

Viene richiamata la sentenza 28/2019 della Corte Costituzionale. Nella stessa si ribadisce che la competenza legislativa in materia di tutela ambientale e dell'ecosistema **è di esclusiva competenza dello Stato**. Dunque trovano conferma i richiami legislativi dei punti precedenti.

Nella stessa si precisa inoltre che “[...]il Piano regionale n. 5/2018 oltre al vizio di non essere un atto amministrativo, prevedendo un ingente ricorso allo smaltimento in discarica in sostituzione dell'incenerimento si porrebbe in contrasto con la gerarchia dei rifiuti stabilita dall'art.179 comma 5 del d.lgs n. 152 del 2006 con conseguente ulteriore violazione dell'art.117 secondo comma lettera s), Cost. [...]” **condannando di fatto l'eccessivo ricorso alle discariche della nostra Regione.**

Al punto 8 delle Controdeduzioni:

si parla di “portata preclusiva della previsione legislativa [...] in contrasto con l'art.41 della Costituzione [...] in quanto la misura risulta preclusiva dell'esercizio di un'attività in modo permanente ed assoluto” e dunque la decisione del Comitato VIA sarebbe “arbitraria ed incongrua e ingiustamente lesiva della libertà d'iniziativa economica” .

Due riflessioni si rendono necessarie:

1) la libertà d'iniziativa economica è anche di coloro i quali hanno dei terreni agricoli con possibilità di piantare vigneti DOC, DOCG e IGP, dunque il fatto che questi vigneti non siano ad oggi presenti non può essere motivo di cambio di destinazione dell'area, perché sarebbe allo stesso modo lesivo dei diritti dei residenti e dell'ASP 2 .

2) il Consorzio Piomba-Fino, chiedendo continui aumenti di volumetrie, **aggrava e ritarda le situazioni di gestione post-mortem, e di bonifica e messa in sicurezza di tutto il pendio**, favorendo, invece, gli interessi del gestore, in contrasto con l'Art.3-quater comma 2 della Legge 152/2006 “gli interessi alla tutela dell'ambiente [...] devono essere oggetto di prioritaria considerazione” e che “l'interesse privato deve essere secondario all'interesse pubblico” .

2. I punti c) e d) sono varianti sostanziali al Progetto presentato il 21/03/2019 e dunque si renderebbe necessaria una nuova procedura di VIA

3. Al punto e) si parla finalmente della VINCA che però non è stata allegata alle Controdeduzioni, nonostante la nota del Comune di Atri risalga al 19/06/2019, dunque oltre 225 giorni dalla richiesta e oltre 120 giorni dopo il Preavviso di Rigetto.

4. Al punto f) si ribadisce quanto già affermato delle Osservazioni precedenti:

Pur non essendo iscritto negli elenchi della Provincia di Teramo, il Fosso Campratone è direttamente connesso con il Fosso Portella. Durante il periodo invernale è frequente trovare il Fosso con Acqua che defluisce direttamente nel Fosso Portella, situato pochi metri più avanti. Il Decreto Regio N.1775 del 1933, all'Art.1 dichiara “Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, le quali [considerate in relazione al sistema idrografico al quale appartengono] [...] acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse” .

Non si può non considerare che qualsiasi incidente nell'area, vista la vicinanza alle case e ai terreni coltivati, e soprattutto vista la stretta connessione con il Fiume Piomba, potrebbe provocare gravi

ripercussioni sull'ecosistema, andando ad inquinare direttamente l'acqua meteorica che si convoglia nel Fosso.


5. Al punto g) riguardo la "Soggiacenza della falda" si dichiara che non è stata riscontrata presenza di falda nei monitoraggi sull'area e che lo studio può essere trasmesso ove richiesto.

A tal fine, si segnala che proprio nell'area oggetto di eventuale esproprio è presente un Pozzo Secolare a servizio della tenuta di Ricciconti, oggi in affitto ad una famiglia. Il Pozzo capta acqua da almeno 100 anni. Dunque vorremmo avere accesso alla documentazione su menzionata dal Consorzio Piomba-Fino poiché la presenza di un pozzo di per sé ci farebbe presumere, al contrario, la presenza di una falda. Un approfondimento è sicuramente dovuto .

Sperando che possiate tenere conto delle nostre Osservazioni nelle sedi opportune, porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente del Comitato Difesa Ambiente Santa Lucia

Antonio Feliciani


A handwritten signature in black ink, reading "Antonio Feliciani", is written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat stylized.

LE DISCARICHE IN RELAZIONE AI CORSI D'ACQUA



Il Fosso Campratone e il Fosso Ricciconti sono affluenti del Fosso della Portella, a sua volta affluente del TORRENTE PIOMBA CHE SFOCIA A SILVI

POZZO RICCICONTI



Dichiarazioni rese in audizione, allegata al verbale del Giudizio n. 3158 del 06/2/2020
del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO PIONBAFINO,
nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore del giorno 06/02/2020,
il Sig. LAURA D'ALESSANDRO nato a VASTO il
identificato a mezzo del documento PATENTE DI GUIDA rilasciato il 22/02/2017
da M.T.C. che dichiara quanto segue:

si riporta alle osservazioni del 16/01/2020 del
Consorzio ritualmente depositate a mezzo pubblicazione
sul portale regionale, che qui abbiamo ripetutamente
e trascritte. Fa ricattare l'importanza dell'ampio
per il Consorzio e per la stessa Regione Abruzzo,
nel pieno rispetto della tutela dell'interesse
pubblico e quella ambientale.
Precisa che è accertato nella stessa sede
della completezza della documentazione ed
è lobato a corredo delle osservazioni presentate.
Si evidenzia che allo stato normativo
il P.R.G.R. è inapplicabile per merito ai
criteri localizzativi delle aree di pregio agricolo.
Precisa che tutti i punti del preventivo di Disinquinazione
(ex art. 10 BIS L. 241/90) sono stati spesi e
Anche come puntualmente specificate nelle
contraddizioni.

Letto, confermato e sottoscritto.



PAG. 1 di 2

Dichiarazioni rese in audizione, allegare al verbale del Giudizio n. 3158 del 6/2/2020

del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzitutto al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di ANV DEL CONSORZIO PIOMBAFINO

nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore 16.00 del giorno 06/02/2020

il Sig. FIORENZO CIERI nato a POZZOLI (CH)

identificato a mezzo del documento 208312 rilasciato il 20.3.12
da 67/108 17850, che dichiara quanto segue:

Si rappresenta che nel P.R.G.A. la Regione si
 orienta a adottare un criterio di merito preferenziale,
 come si evince dalla formula verbale usata dal
 legislatore nazionale, nell'art. 126 comma 3 del DLG 12/2006,
 per cui ciò che assume rilevanza definitiva,
 non è il merito dato astratto e di principio
 citato dalla norma regionale che questo Comitato
 deve criticamente ed oggettivamente applicare
 essendo necessario in concreto (in situ) verificare
 la compatibilità dell'impatto per l'area di
 localizzazione. Per cui è necessario che l'impatto
 sia localizzato in zona di proprio appalto, non
 può costituire e se motivo ostacolo alla realizzazione
 dell'impianto stesso - pertanto si insiste nell'accomplimento
 delle formule contraddittorie che conducono in via
 principale l'emissione del parere favorevole in
 via subordinata l'emissione di parere favorevole
 condizionato a eventuali prescrizioni -
 In via istruente, per a comodità di consultazione,
 si riproducono le osservazioni con relativo allegato,
 in formato cartaceo. (ALLEGATO 1)

Letto, confermato e sottoscritto.

PAG. 2 di 2



**CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
“AREA PIOMBA FINO”**

Prot.n. 22 del 16.01.2020

Al Presidente del Comitato CCR-VIA
Giunta Regionale Abruzzo
L'AQUILA

Oggetto: Osservazioni al preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Vs. Rif.: Giudizio n.3093 del 30/09/2019 – prot. n.2019089445 del 21/03/2019.

Ditta Proponente: Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani Piomba – Fino, con sede ad Atri (TE)

Procedimento: Valutazione Impatto Ambientale (ai sensi art.27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. di una variante sostanziale all'AIA 81/120 del 06/02/2009 per la realizzazione di una Discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località Santa Lucia di Atri (TE)

La sottoscritta Laura D'Alessandro, in qualità di Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani Area Piomba-Fino, con sede legale ad Atri (TE) in Via E. Matteucci snc, C.A.P. 64032, Telefono 085/8797612, PEC: consorziopiombafino@pec.it, E-mail: consorziopiombafino@libero.it, in riferimento al Giudizio del CCR VIA del 30/09/2019 richiamato in oggetto, con la presente precisa quanto segue:

- a) Aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico, in parte (R.D.L. n.3267/23, D.I. 27/07/1984, L.R.3/2014).

Con la premessa che tale localizzazione non costituisce un criterio escludente ai sensi del P.R.G.R., sarà cura della Richiedente trasmettere la documentazione necessaria per l'ottenimento del Parere di competenza, così come indicato nel *Modello 2* allegato all'Istanza PAUR.

- b) Aree di pregio agricolo (D. Lgs.228/2001; L.R.36/13).

1. Il PRGR approvato, da ultimo con CR del 2.7.2018 n. 110/8, ai fini della localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti distingue (Cap 18) fra:

- 1) Livelli di tutela integrale;
- 2) livelli di tutela specifici;
- 3) livelli di penalizzazione;
- 4) livelli di opportunità localizzativa

Il livello di tutela integrale è univoco e "deriva da specifiche indicazioni di legge atte a preservare la naturalità e l'integralità ambientale e fisica di specifiche porzioni di territorio".

Rispetto alle aree di pregio agricolo il successivo § 18.6 del PRGR (pag. 487/561) richiama la disposizione di cui all'art. 18 comma 4 L. n. 36/2013 e prevede che per le discariche (ad



CONSORZIO COMPrensORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI "AREA PIOMBA FINO"

eccezione di quelle relative al sottogruppo A1) la prescrizione è sostanzialmente escludente (in sostanza si prevede una tutela integrale) tuttavia sottolineando che detta tutela "è comunque da applicare alle aree a destinazione d'uso agricolo".

Ciononostante, nel medesimo paragrafo 18.6 (pag. 517/561), il PRGR individua i "livelli di opportunità localizzativa" ossia quei criteri che descrivono aspetti strategico - funzionali aventi caratteristiche di preferenzialità e/o opportunità localizzativa. Fra questi sono individuati anche: "la vicinanza alle aree di maggiore produzioni dei rifiuti" e "impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti (aree già interessate dalla presenza di impianti)". Con riferimento a quest'ultimo criterio inquadra come opportunità la localizzazione su aree già adibite allo smaltimento dei rifiuti o ad esse limitrofe. Il criterio si applica a tutti gli impianti di cui alla tabella 18.2-1

Il PRGR prevede poi obiettivi prestazionali (§ 7.2 lett n)) diretti ad ottimizzare le scariche strategiche.

Il successivo § 10.5 PRGR prevede la possibilità di ampliamento della discarica di Atri fino a 360.000 mc.

2. Va, inoltre, considerato che la classificazione dei lotti interessati dall'intervento di ampliamento come "aree di pregio" ai sensi del D.lgs. n.228/2001 non rappresenta affatto un vincolo "preclusivo" come peraltro si riscontra anche dalla lettura del PRGR che, invero, configura come criterio (solo) penalizzante (e dunque superabile) tale perimetrazione ogniquale volta la produzione certificata non sia presente sugli specifici lotti interessati. È appena il caso di evidenziare che sui lotti oggetto di ampliamento non sussistono colture di qualunque genere certificate. La configurabilità di tale perimetrazione come preclusiva per le scariche del tipo di quelle oggetto di intervento si palesa misura sproporzionata e peraltro discriminatoria. Né poi può risultare utile il rinvio alla destinazione di zona di dette aree come "agricole" da parte del PRG (PRGR §18.6 pag. 488/561). Difatti in questo modo viene surrettiziamente a trasformarsi un vincolo conformativo del territorio (Zona E) in un vincolo conformativo della proprietà ed in quanto tale "sostanzialmente espropriativo" (pur in difetto delle indennità di legge previsti per detti vincoli) peraltro in danno dell'ente consortile. Da altro punto di vista non sarebbe spiegato come tali colture patirebbero danno dalla mera esistenza di una discarica, che non è altro che l'ampliamento di quella già esistente. Se la discarica in sé danneggiasse i vigneti non si spiegherebbe la persistenza e, anzi, l'ampliamento di detti vigneti, ovvero il lamentato pericolo deriverebbe soltanto dalle modalità di gestione dell'impianto e allora la circostanza giustificerebbe, al più, delle prescrizioni dell'autorità, ma non un elemento impeditivo dell'intervento. Né, infine, essi sono riconducibili a beni Paesaggistici tutelati *ex lege* (art. 142, co. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.lgs. n.42/2004)

3. Ciò detto va rimarcato che una lettura delle disposizioni del PRGR nel senso della esclusione della realizzazione dell'intervento in questione risulterebbe intrinsecamente contraddittoria in quanto il Piano, come visto, consente espressamente l'ampliamento della discarica esistente ed è logico ritenere che tale ampliamento (proprio in quanto tale) avvenga in adiacenza alle preesistenze.



CONSORZIO COMPENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

4. Il criterio preclusivo, peraltro, pur a fronte di una specifica previsione di possibile ampliamento della discarica in esame, renderebbe pressoché impossibile la sua materiale realizzazione in quanto il Comune di Atri ha ricondotto indiscriminatamente in Zona E (che si ribadisce conforma il territorio ma non anche la proprietà) tutte le aree contermini.

5. Alla luce di quanto previsto dalla Sentenza n.28/2019 della Corte Costituzionale l'apposizione del vincolo escludente sulla base di una previsione di rango legislativo e non amministrativo si palesa illegittima. In particolare l'art. 65 L.r. 19/12/2007 n. 45 (come integrato, per quanto di interesse, dall'art. 8 comma 5 L.r. 21/10/2013 n. 36) soffre dei medesimi vizi dell'annullata (sulla base della sentenza di cui sopra) L.r. n.5/2018. Difatti l'art. 199 D.lgs. 152/2006 individua, fra i contenuti del Piano (che, si ribadisce è atto amministrativo) anche le *“informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario”*. In questo senso va citata anche la previsione di cui alla lett l) dell'art. 199 ai sensi della quale sono rimessi al Piano Regionale i criteri di individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento. L'individuazione dei criteri localizzativi è dunque rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa e non legislativa.

6. A questo si aggiunga che la previsione di cui all'art. 65 comma 4 bis L.r. n. 45/2007 integra, altresì, una palese invasione della sfera di competenza statale. Difatti l'art.199 lett l) prevede, come visto, che il piano regionale debba contenere: *“i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p)”*. Quest'ultima disposizione demanda al solo legislatore statale *“...l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti”*. Dunque il citato art. 65 comma 4 bis l.r. n. 45/2007, anche in base a quanto rilevato sopra rappresenta (limitatamente alla sua portata escludente) una deroga in pejus dei livelli di tutela uniforme stabiliti con legge statale.

7. Comunque la prescrizione del PRGR si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 197 comma 1 lett d) D.lgs. 152/2006 che rimette alla competenza delle Amministrazioni provinciali: *“d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.”*

8. Inoltre la portata preclusiva della previsione legislativa (e con essa delle prescrizioni del Piano) si pongono in contrasto anche con l'art.41 Cost in quanto la misura (in quanto preclusiva dell'esercizio di un'attività in modo permanente ed assoluto anche a prescindere, ad esempio, dalla portata lesiva dell'intervento in relazione alle circostanze del caso concreto) si palesa arbitraria ed incongrua ed ingiustamente lesiva della libertà d'iniziativa economica.



CONSORZIO COMPrensORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI "AREA PIOMBA FINO"

9. Infine, dal punto di vista colturale, le aree oggetto di intervento presentano evidenti e non superabili limiti produttivi, morfologici e pedologici, che ne rendono diseconomica la semplice coltivazione e, a maggior ragione, sostenere eventuali investimenti quali quelli necessari per la messa a dimora di un impianto viticolo. Il versante collinare, infatti, è caratterizzato da forte acclività al limite della meccanizzabilità agraria, grave propensione ad erosione idrica se lavorato superficialmente (e in tal caso con reinnescimento del processo di verticalizzazione del versante), tessitura pesante, argillosa, plastica, adesiva, ovvero profondamente crepacciata, non mitigabile con irrigazioni di soccorso (non vi è disponibilità di acqua irrigua). Tali caratteristiche hanno reso quelle superfici (e quelle di molti dei versanti collinari latitanti) "extramarginali" ovvero incapaci di remunerare eventuali investimenti agricoli. Esse, pertanto oggi sono incolte destinabili, in maniera residuale, a semplice prato stabile".

c) Aree a rischio Idrogeologico

La proposta progettuale potrà essere aggiornata mediante lo stralcio della vasca di valle dell'ampliamento della discarica, così come riportato nella Planimetria allegata alla presente. Con tale aggiornamento l'opera di progetto non ricadrà, nemmeno in parte, all'interno di un'area a pericolosità elevata P2 (costituente un criterio escludente ai sensi del P.R.G.R. e delle Norme Tecniche del PAI)

d) Fasce di rispetto da infrastrutture viarie (D.Lgs.285/9211 ed altri)

La proposta progettuale potrà essere aggiornata mediante la traslazione del piazzale di stoccaggio del percolato al di fuori della fascia di rispetto, così come riportato nella Planimetria allegata alla presente. Con tale aggiornamento l'opera di progetto non ricade, nemmeno in parte, all'interno della fascia di rispetto delle infrastrutture viarie.

e) Distanza di circa 400 m dal sito SIC codice IT7120083 "Calanchi di Atri"

Con la premessa che tale localizzazione non costituisce un criterio escludente, la Ditta proponente nei mesi scorsi ha affidato l'incarico professionale per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale che si provvederà a trasmettere. La Valutazione d'Incidenza è – per l'appunto - una procedura per identificare e valutare le interferenze di un piano, di un progetto o di un programma su un Sito della Rete Natura 2000. Tale valutazione è stata effettuata sia rispetto alle finalità generali di salvaguardia del Sito stesso, che in relazione agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, individuati dalle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE (già Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE), per i quali il Sito è stato istituito. Le risultanze della Valutazione hanno dimostrato la compatibilità dell'intervento con il sito SIC in oggetto.

f) Distanza da corsi d'acqua (D. Lgs.42/04) inferiore a 150 metri

Con la premessa che tale localizzazione non costituisce un criterio escludente, la Ditta proponente precisa che il fosso Campratone non è iscritto nell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Teramo, pertanto non è necessario richiedere l'Autorizzazione Paesaggistica



**CONSORZIO COMPrensORIALE PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
“AREA PIOMBA FINO”**

g) Soggiacenza della falda

Si è provveduto a completare lo studio idrogeologico che ha dimostrato l'assenza della falda e che potrà essere trasmesso al Comitato in indirizzo.

In riferimento alla Nota prot. n.269594 del 27/09/2019 a firma del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, si precisa che:


- Per la sovrapposizione di una piccola porzione dell'opera con un'Area A1D1 - Conservazione integrale (secondo il P.R.G. del Comune di Atri), potrà essere parzialmente ridotta planimetricamente l'area di intervento (v. Planimetria allegata);
- È stata verificata l'assenza di Usi civici nelle particelle interessate dall'intervento e si provvederà a trasmettere la certificazione rilasciata dal Comune.

Precisando che gli studi relativi alla Valutazione di Incidenza Ambientale non ci hanno permesso di anticipare la presente nota, si resta in attesa di riscontro.

Distinti saluti

Atri (TE), 16/01/2020

La Commissaria Straordinaria
Arch. Laura D'Alessandro
Firmato digitalmente



LEGENDA

- perimetro di efficacia AIA 81/120: copertura primo invaso
- perimetro di efficacia AIA 81/120: realizzazione e copertura II invaso
- aree disponibili per realizzazione del III invaso

| codici CER autorizzati I II invaso | | codici CER richiesti III invaso | |
|------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| 19.05.01 | 19.05.03 | 03.03.07 | 17.05.04 |
| 19.08.01 | 19.08.02 | 19.08.12 | 19.08.14 |
| 19.08.05 | 19.12.12 | 19.09.02 | 19.13.02 |
| 20.03.03 | 20.01.41 | 19.13.04 | |

LOCALIZZAZIONE III INVASO VASCA 1
 - istanza protocollo 0089445/19 del 21/03/2019 -
 - volumetria 160.000 mc (rifiuti +copertura giornaliera) -
 STRALCIATO DALLA PRESENTE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE III INVASO VASCA 2
 - istanza protocollo 0089445/19 del 21/03/2019 -
 - volumetria 200.000 mc (rifiuti +copertura giornaliera) -
 OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

I INVASO
 Superficie di 73000 mq

II INVASO
 - volumetria 92.375 mc -
 (rifiuti +terreno di copertura giornaliera)

STOCCAGGIO PERCOLATO con n.18 silos da 25 mc ognuno a servizio del III INVASO
 - traslato di 10 m dalla strada per preservare la relativa fascia di rispetto
 rispetto alla planimetria allegata all'istanza protocollo 0089445/19 del 21/03/2019 -

Provincia di Teramo Regione Abruzzo Comune di Atri

Discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località S.Lucia di Atri - Implementazione - Variante sostanziale all'AIA 81/120 del 06/02/2009 - Realizzazione terzo invaso

COMMITENTE E TITOLARE A.I.A.:
 Consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani "Area Piomba Fino"

T.I. Planimetria generale

PROGETTISTA:
SAGI s.r.l.
 Società per azioni
 in liquidazione

COMMITENTE E TITOLARE A.I.A.:
Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani "Area Piomba Fino"
 Società per azioni
 in liquidazione

DATA:
 Gennaio 2020



**Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali**

Istruttoria Tecnica

Valutazione di Impatto Ambientale

Progetto

Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani - Piomba - Fino
Realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località Santa Lucia di Atri (TE)
Implementazione - Variante sostanziale all'AIA n.81/120 del 06/02/2009- Realizzazione III invaso

Oggetto

| | |
|--|---|
| Titolo dell'intervento: | Variante sostanziale AIA 81/120 del 06/02/2009 |
| Descrizione sintetica del progetto: | Discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località S. Lucia di Atri. Implementazione. Realizzazione del III invaso |
| Azienda Proponente: | Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani - Piomba - Fino |

Localizzazione del progetto

| | |
|---------------------------|---|
| Comune: | ATRI |
| Provincia: | TE |
| Altri Comuni Interessati: | Nessuno |
| Località: | Santa Lucia |
| Riferimenti catastali: | Foglio n. 36- part. 126 128 42 37 118 112 116 |

Contenuti istruttoria

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- I. ANAGRAFICA DEL PROGETTO
- II. SINTESI STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Giunta Regionale d'Abruzzo

Referenti della Direzione

Titolare Istruttoria:

Ing. Erika Galeotti





Istruttoria Tecnica

Valutazione di Impatto Ambientale

Progetto

Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani - Piomba – Fino
Realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località Santa Lucia di Atri (TE)
Implementazione - Variante sostanziale all'AIA n.81/120 del 06/02/2009- Realizzazione III invaso

SEZIONE I ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Responsabile Azienda Proponente

| | |
|----------------|----------------------------|
| Cognome e nome | Frattura Nicola |
| PEC | consorziopiombafino@pec.it |

2. Estensore dello studio

| | |
|------------------------------------|---|
| Cognome e nome | Di Cretico Vincenzo |
| Albo Professionale e n. Iscrizione | Ordine degli Ingegneri prov. Ascoli Piceno- n. 1115 |

3. Avvio della procedura

| | |
|------------------------------|---|
| Acquisizione in atti domanda | La ditta ha presentato istanza di attivazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale con pec acquisita al prot n. 201411 del 16.07.2018 |
|------------------------------|---|

4. Elenco Elaborati

Giunta Regionale d'Abruzzo

| Publicati sul sito - Sezione "Elaborati VIA" (avvio della procedura) | Publicati sul sito - Sezione "Integrazioni" (integrazioni richieste) |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> D.4 Relazione Idraulica.pdf E.1 Planimetria punti di emissione-Planimetria rete ra... E.4_Quadro Riassuntivo Emissioni .pdf E.C.1 computo metrico.PDF E.C.2 ELENCO PREZZI.PDF E.C.3 ANALISI PREZZI.pdf E.C.4 Quadro economico di progetto.pdf G.1 Planimetria area stoccaggio rifiuti.pdf Int.2.2 Piano di Gestione Operativa.pdf Int.2.3.1 Piano di Ripristino Ambientale.pdf Int.2.4 Piano di Gestione Operativa.pdf Int.2.6.1 Piano di Sorveglianza e Controllo.pdf Int.2.7.1 Piano di Utilizzo.pdf Int.2.7.3 Relazione biogas.pdf Int.2.1.1.Plan generale e sezioni stato di progetto.pdf Int.2.1.2.Plan e profili copertura finale P.pdf Int.2.1.3.Plan viabilità interna e caratteristica tracciato... Int.2.1.4.Sezioni viabilità interna - Asse 1.pdf Int.2.1.5.Sezioni viabilità interna - Asse 2-3-4-5-6.pdf Int.2.1.6.Profili Viabilità interna - Asse 1.pdf Int.2.1.7.Profili Viabilità interna - Asse 2-3-4-5-6.pdf Int.2.1.8.Particolari costruttivi.pdf Int.2.1.9.Planimetria impianto elettrico.pdf Int.2.3.2.Planimetria di ripristino ambientale.pdf Int.2.6.2.Planimetria di monitoraggio.pdf Int.2.7.2 Planimetria gestione terre da scavo.pdf Int.2.8.Carpenterie ed armature opere in C.A.pdf Int.2.9.PIANO PARTICELLARE.pdf Int.2.10.Cronoprogramma .pdf SI.01 Studio Impatto Ambientale.pdf | <p>Nome</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestione terre rocce scavo.pdf.p7m Precisazione criteri localizzativi.pdf.p7m Relazione impatto acustico.pdf.p7m Valutazione Effetto Cumulo.pdf.p7m |





5. Osservazioni

Nei termini di pubblicazione (60 giorni dall'avvio della consultazione pubblica), sono pervenute le seguenti osservazioni:

- Osservazioni 1e2parte da Prospero Giuseppe. (Protocolli 236838/19 e 236946 del 20/08/2019)
- Osservazioni da Angelina Pepe (prot. 0236976/19 del 20/08/2019)
- Osservazioni da APS2 (prot. 0233813/19 del 12/08/2019)
- Osservazioni da Bozzelli Luigi (Prot. 237254/19 del 21/08/2019]
- Osservazioni da Ciccotti Graziella (Prot. 0236971/09 del 20/08/2019]
- Osservazioni da Comune di Atri Consiglieri Giuliani, Prospero e Altri (Prot. 236979 del 20/08/2019]
- Osservazioni da Croce Giuseppina e Ciccotti Brandino (Prot. 237515/19 del 21/08/2019)
- Osservazioni da De Ascentiis WWF Teramo (Prot. 0236951/19 del 20/08/2019)
- Osservazioni da Di Luzio C. Consigliere Comunale 5Stelle (Prot. 237199/19 del 21/08/2019)
- Osservazioni da Divitantonio Carmelina (Prot. 236747/19 del 20/08/2019)
- Osservazioni da Feliciani Antonio Comitato Difesa Ambiente S. Lucia (prot. 236896, 236812,236888,236829 e 236806 20/08/2019)
- Osservazioni da Feliciani Antonio e Belli Anna Rita (Acquisita al prot. 0236294/19 del 20/08/2019)
- Osservazioni da Feliciani Julia (Acquisita al prot. 235613/19 del 19/08/2019)
- Osservazioni da Graziosi R. Coordinamento Donne (Prot. 236765/19 del 20/08/2019)
- Osservazioni da Pallini Fortunato, Di Ludovico Carolina e Altri (Prot. 237506/19 del 21/08/2019)
- Osservazioni da Pennese V. e Spezialetti (prot. 235437/19 del 19/08/2019)
- Osservazioni da Zuffi R. e Ciccotti D. (prot. 236281/19 del 20/08/2019)
- Osservazioni di Cerniero Daniela e Colancecco Giuseppe (Prot. 237525/19 del 21/08/2019)
- Osservazioni di De Luca Paola e Tuttolani Luciano (prot. 238391 del 22/08/2019)
- Osservazioni di Franchi Venturino e Gianforte Lidia (acquisita al prot. n. 238395 del 22/08/2019)
- Osservazioni di Italiani Carmine, Paolo e Apollonia (prot. n.238407/19 del 22/08/2019) 725 Kb
- Osservazioni di Prospero Eleazero (prot. n.238404 del 22/08/2019)
- Osservazioni di Prospero Messalina (prot. n.238401 del 22/08/2019)
- Osservazioni di ProvinciaTeramo (prot. n.238344 del 22/08/2019)
- Osservazioni di Tuttolani Goffredo, Venturini Adina e Tuttolani Gaetan (prot. n.238378 del 22/08/2019)
- Osservazioni e parere prelim. Comune di Atri (Acquisita al prot. 210936/19 del 17/07/2019)
- Osservazioni da Italiani Carmine (prot. 0236242/19 del 20/08/2019)
- Osservazioni di D'Amario Lara (acquisite al prot. 238991 del 23/08/2019)
- Osservazioni di Di Marcantonio Annunziata (acquisita al prot. n.238999 del 23/08/2019)
- Osservazioni di Italiani Paolo (prot. n.238409 del 22/08/2019)

La seguente istruttoria riassume quanto riportato negli elaborati pubblicati nello Sportello Regionale Ambientale e relativi alla V.I.A..



Premessa

Il presente procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale è relativo alla realizzazione del III invaso nella discarica per rifiuti non pericolosi in Località "Santa Lucia" del Comune di Atri (TE) e si configura come una variante sostanziale all'AIA 81/120 del 06/02/2009. L'iniziativa è stata presentata dal Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento di Rifiuti Urbani Piomba Fino. La nuova discarica in oggetto, così come i precedenti invasi, classificata, ai sensi del D.lgs. 36/2003, come Discarica per Rifiuti speciali non Pericolosi, è destinata ad accogliere i rifiuti disciplinati dalla normativa di cui al D.lgs. n° 36/2003 e s.m.i. e dal successivo D.M. 27/09/2010 e s.m.i. per quanto compatibili. Il progetto prevede tre interventi principali:

- La realizzazione di n.2 vasche di abbancamento rifiuti,
- La realizzazione di strade interne necessarie al transito dei mezzi dediti allo scarico;
- La realizzazione di un'area dedicata allo stoccaggio del percolato.

La successione esecutiva dei lotti è stata individuata nel progetto in modo da avere il lotto in coltivazione a quote inferiori rispetto a quello in corso di esecuzione.

Le due vasche di abbancamento occupano una superficie complessiva di 44.550 mq; le strade di transito dei mezzi hanno una superficie di circa 3000 m², mentre l'area di stoccaggio del percolato ha una superficie di circa 1000 mq

Il primo lotto di abbancamento avrà una volumetria lorda pari a 160.000 mc, mentre il secondo lotto di abbancamento avrà un volume lordo pari a 200.000 mc.

Al termine della coltivazione di ognuno dei due lotti in cui è suddiviso il terzo invaso, ovvero al raggiungimento delle massime quote di abbancamento autorizzate, è prevista la chiusura dello stesso in due fasi.

Il lotto d'intervento, identificato catastalmente al Foglio 63, p.lle 37, 42, 112, 118, 126, 128 e al Foglio 72, p.lle 116, 135 del catasto Terreni del Comune di Atri, è sito lungo il lato Nord della viabilità comunale di accesso alla discarica esistente.

La realizzazione del terzo invaso risulta separato dalla discarica esistente in corso di coltivazione (secondo invaso), anche se utilizzerà sin da subito alcuni servizi ed impianti esistenti (servizi per l'accesso, uffici e servizi del personale, dotazioni ed attrezzature, impianto di combustione biogas, etc.); pertanto la realizzazione del terzo invaso si configura come modifica sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale 81/120 del 2009 relativa ai bacini esistenti.



Figura 13 Sovrapposizione del progetto con foto aerea




Figura 14 Planimetria catastale con indicazione aree d'intervento

Il sito oggetto d'intervento si colloca su una fascia collinare prettamente a vocazione agricola, parzialmente accidentata; le quote altitudinali sono comprese tra i 210 e 305m slm. Il sito è lambito sul lato Nord-Ovest dal tenente Portella, mentre il lato Nord-Est confina con un fosso di scolo delle acque meteoriche che confluisce nel fosso Campratone, a sua volta affluente del Fosso Portella.



Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Valutazione di Impatto Ambientale

Progetto

Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani - Piomba - Fino
Realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località Santa Lucia di Atri (TE)
Implementazione - Variante sostanziale all'AIA n.81/120 del 06/02/2009- Realizzazione III invaso

In data 30/09/2019 il Comitato di Coordinamento per la V.I.A. *“Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio. Lette le osservazioni, sentite le dichiarazioni in audizione, dopo ampia discussione in esito ai criteri localizzativi per un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi”* ha espresso il parere n. 3093 PREAVVISO DI RIGETTO AI SENSI DELL'ART. 10 BIS DELLA L. 241/1990 in quanto *“Il progetto presentato è in contrasto con i Criteri Localizzativi del Piano Regionale Gestione Rifiuti approvato con Delibera 110/8, adottata dal Consiglio Regionale in data 02/07/2018.*

In particolare l'area rientra in:

- aree sottoposte a vincolo idrogeologico, in parte. (R.D.L. n. 3267/23, D.I. 27/7/84, L.R. 3/2014).
- aree di pregio agricolo (D./Lgs. n. 228/2001; L.R. 36/13): è ricompresa tra le zone indicate dai Disciplinari di produzione delle uve destinate alla produzione di vini a IGT "Colli Aprutini" e a DOC "Montepulciano Colline Teramane DOCG" (Criterio escludente del P.R.G.R.);
- aree a rischio idrogeologico: l'opera di progetto ricade in parte in un'area a rischio moderato R1 e a pericolosità elevata P2 (Criterio escludente del P.R.G.R.);
- Fasce di rispetto da infrastrutture viarie (D.Igs. 285/9211, D.M. 1404/6812, DM 1444/6813 D.P.R 753/8014, DPR 495/9215, R.D. 327/4216, L. 898/197617, DPR 327/0118): all'interno della fascia di rispetto stradale vengono realizzati i movimenti terra per la realizzazione del piazzale di stoccaggio del percolato;
- dista 400 m dal sito SIC codice IT7 120083 "Calanchi di Atri";
- Distanza da corsi d'acqua (D.lgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c.): il sito oggetto d'intervento è parzialmente contenuto nella fascia di rispetto dei 150m del Fosso Campratone;

Infine, in riferimento al criterio *“soggiacenza della falda”* (D.Lgs. 36/2003) gli studi idrogeologici non sono idonei a dimostrare l'assenza di falda nonché il franco di tre metri dal piano di imposta dei rifiuti rispetto alla massima escursione della falda.”

Il Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani - Area Piomba Fino Vista con nota del 11/10/2019, acquisita in atti al prot. n. 285405/19 ha chiesto una proroga di 45 gg al fine di produrre tutta la documentazione atta a definire in dettaglio quanto osservato con parere 3093 del 30.09.2019. Successivamente lo stesso Consorzio, con nota del 22.10.19, in atti con prot. n. 295273/19, ha chiesto di estendere la proroga da 45 a 90 gg. Il Servizio Valutazioni Ambientali ha accordato detta proroga con nota prot. 304071 del 30/10/2019.

In data 01/02/2020, nostro prot. n. 29774/20 del 3/2/2020 è pervenuta una osservazione da parte del Comitato Difesa Ambiente Santa Lucia che verrà letta al Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A..

In data 16/01/2020 il Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani Area Piomba-Fino, arch. Laura D'Alessandro ha pubblicato il documento avente ad oggetto *“Osservazioni al preavviso di rigetto ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.”* che di seguito si riporta integralmente.

“In riferimento al Giudizio del CCR VIA del 30/09/2019 richiamato in oggetto, con la presente precisa quanto segue:

a) *Aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico, in parte (R.D.L. n.3267/23, D.I. 27/07/1984, L.R.3/2014).*

Con la premessa che tale localizzazione non costituisce un criterio escludente ai sensi del P.R.G.R., sarà cura della Richiedente trasmettere la documentazione necessaria per l'ottenimento del Parere di competenza, così come indicato nel *Modello 2* allegato all'Istanza PAUR.





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Valutazione di Impatto Ambientale

Progetto

Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani - Piomba – Fino
Realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località Santa Lucia di Atri (TE)
Implementazione - Variante sostanziale all'AIA n.81/120 del 06/02/2009- Realizzazione III invaso

b) Aree di pregio agricolo (D. Lgs.228/2001; L.R.36/13).

1. Il PRGR approvato, da ultimo con CR del 2.7.2018 n. 110/8, ai fini della localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti distingue (Cap 18) fra:
 - 1) Livelli di tutela integrale;
 - 2) livelli di tutela specifici;
 - 3) livelli di penalizzazione;
 - 4) livelli di opportunità localizzativa

Il livello di tutela integrale è univoco e *"deriva da specifiche indicazioni di legge atte a preservare la naturalità e l'integralità ambientale e fisica di specifiche porzioni di territorio"*.

Rispetto alle aree di pregio agricolo il successivo § 18.6 del PRGR (pag. 487/561) richiama la disposizione di cui all'art. 18 comma 4 L. n. 36/2013 e prevede che per le discariche (ad eccezione di quelle relative al sottogruppo A1) la prescrizione è sostanzialmente escludente (in sostanza si prevede una tutela integrale) tuttavia sottolineando che detta tutela *"è comunque da applicare alle aree a destinazione d'uso agricolo"*.

Ciononostante, nel medesimo paragrafo 18.6 (pag. 517/561), il PRGR individua i *"livelli di opportunità localizzativa"* ossia quei criteri che descrivono aspetti strategico - funzionali aventi caratteristiche di preferenzialità e/o opportunità localizzativa. Fra questi sono individuati anche: *"la vicinanza alle aree di maggiore produzioni dei rifiuti"* e *"impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti (aree già interessate dalla presenza di impianti)"*. Con riferimento a quest'ultimo criterio inquadra come opportunità la localizzazione su aree già adibite allo smaltimento dei rifiuti o ad esse limitrofe. Il criterio si applica a tutti gli impianti di cui alla tabella 18.2-1. Il PRGR prevede poi obiettivi prestazionali (§ 7.2 lett n) diretti ad ottimizzare le discariche strategiche.

Il successivo § 10.5 PRGR prevede la possibilità di ampliamento della discarica di Atri fino a 360.000 mc.

2. Va, inoltre, considerato che la classificazione dei lotti interessati dall'intervento di ampliamento come "aree di pregio" ai sensi del D.lgs. n.228/2001 non rappresenta affatto un vincolo "preclusivo" come peraltro si riscontra anche dalla lettura del PRGR che, invero, configura come criterio (solo) penalizzante (e dunque superabile) tale perimetrazione ogniqualvolta la produzione certificata non sia presente sugli specifici lotti interessati. **È appena il caso di evidenziare che sui lotti oggetto di ampliamento non sussistono colture di qualunque genere certificate.** La configurabilità di tale perimetrazione come preclusiva per le discariche del tipo di quelle oggetto di intervento si palesa misura sproporzionata e peraltro discriminatoria. Né poi può risultare utile il rinvio alla destinazione di zona di dette aree come "agricole" da parte del PRG (PRGR §18.6 pag. 488/561). Difatti in questo modo viene surrettiziamente a trasformarsi un vincolo conformativo del territorio (Zona E) in un vincolo conformativo della proprietà ed in quanto tale "sostanzialmente espropriativo" (pur in difetto delle indennità di legge previsti per detti vincoli) peraltro in danno dell'ente consortile. Da altro punto di vista non sarebbe spiegato come tali colture patirebbero danno dalla mera esistenza di una discarica, che non è altro che l'ampliamento di quella già esistente. Se la discarica in sé danneggiasse i vigneti non si spiegherebbe la persistenza e, anzi, l'ampliamento di detti vigneti, ovvero il lamentato pericolo deriverebbe soltanto dalle modalità di gestione dell'impianto e allora la circostanza giustificerebbe, al più, delle prescrizioni dell'autorità, ma non un elemento impeditivo dell'intervento. Né, infine, essi sono riconducibili a beni Paesaggistici tutelati *ex lege* (art. 142, co. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.lgs. n.42/2004).
3. Ciò detto va rimarcato che una lettura delle disposizioni del PRGR nel senso della esclusione della realizzazione dell'intervento in questione risulterebbe intrinsecamente contraddittoria in quanto il Piano, come visto, consente espressamente l'ampliamento della discarica esistente ed è logico ritenere che tale ampliamento (proprio in quanto tale) avvenga in adiacenza alle preesistenze.





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Valutazione di Impatto Ambientale

Progetto

Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani - Piomba – Fino
Realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località Santa Lucia di Atri (TE)
Implementazione - Variante sostanziale all'AIA n.81/120 del 06/02/2009- Realizzazione III invaso

Giunta Regionale d' Abruzzo

4. Il criterio preclusivo, peraltro, pur a fronte di una specifica previsione di possibile ampliamento della discarica in esame, renderebbe pressoché impossibile la sua materiale realizzazione in quanto il Comune di Atri ha ricondotto indiscriminatamente in Zona E (che si ribadisce conforma il territorio ma non anche la proprietà) tutte le aree contermini.
5. Alla luce di quanto previsto dalla Sentenza n.28/2019 della Corte Costituzionale l'apposizione del vincolo escludente sulla base di una previsione di rango legislativo e non amministrativo si palesa illegittima. In particolare l'art. 65 L.r. 19/12/2007 n. 45 (come integrato, per quanto di interesse, dall'art. 8 comma 5 L.r. 21/10/2013 n. 36) soffre dei medesimi vizi dell'annullata (sulla base della sentenza di cui sopra) L.r. n.5/2018. Difatti l'art. 199 D.lgs. 152/2006 individua, fra i contenuti del Piano (che, si ribadisce è atto amministrativo) anche le "informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario". In questo senso va citata anche la previsione di cui alla lett l) dell'art. 199 ai sensi della quale sono rimessi al Piano Regionale i criteri di individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento. L'individuazione dei criteri localizzativi è dunque rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa e non legislativa.
6. A questo si aggiunga che la previsione di cui all'art. 65 comma 4 bis L.r. n. 45/2007 integra, altresì, una palese invasione della sfera di competenza statale. Difatti l'art.199 lett l) prevede, come visto, che il piano regionale debba contenere: "i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p)". Quest'ultima disposizione demanda al solo legislatore statale "...l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;". Dunque il citato art. 65 comma 4 bis l.r. n. 45/2007, anche in base a quanto rilevato sopra rappresenta (limitatamente alla sua portata escludente) una deroga in pejus dei livelli di tutela uniforme stabiliti con legge statale.
7. Comunque la prescrizione del PRGR si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 197 comma 1 lett d) D.lgs. 152/2006 che rimette alla competenza delle Amministrazioni provinciali:
"d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti."
8. Inoltre la portata preclusiva della previsione legislativa (e con essa delle prescrizioni del Piano) si pongono in contrasto anche con l'art.41 Cost in quanto la misura (in quanto preclusiva dell'esercizio di un'attività in modo permanente ed assoluto anche a prescindere, ad esempio, dalla portata lesiva dell'intervento in relazione alle circostanze del caso concreto) si palesa arbitraria ed incongrua ed ingiustamente lesiva della libertà d'iniziativa economica.
9. Infine, dal punto di vista culturale, le aree oggetto di intervento presentano evidenti e non superabili limiti produttivi, morfologici e pedologici, che ne rendono diseconomica la semplice coltivazione e, a maggior ragione, sostenere eventuali investimenti quali quelli necessari per la messa a dimora di un impianto viticolo. Il versante collinare, infatti, è caratterizzato da forte acclività al limite della meccanizzabilità agraria, grave propensione ad erosione idrica se lavorato superficialmente (e in tal caso con reinnesco del processo di verticalizzazione del versante), tessitura pesante, argillosa, plastica, adesiva, ovvero profondamente crepacciata, non mitigabile con irrigazioni di soccorso (non vi è disponibilità di acqua irrigua). Tali caratteristiche hanno reso quelle superfici (e quelle di molti dei versanti collinari latitanti) "extramarginali" ovvero incapaci di remunerare eventuali investimenti agricoli. Esse, pertanto oggi sono incolte destinabili, in maniera residuale, a semplice prato stabile".

c) Aree a rischio Idrogeologico





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Valutazione di Impatto Ambientale

Progetto

Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani - Piomba – Fino
Realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località Santa Lucia di Atri (TE)
Implementazione - Variante sostanziale all'AIA n.81/120 del 06/02/2009- Realizzazione III invaso

La proposta progettuale potrà essere aggiornata mediante lo stralcio della vasca di valle dell'ampliamento della discarica, così come riportato nella Planimetria allegata alla presente. (Integrazione 8)

Con tale aggiornamento l'opera di progetto non ricadrà, nemmeno in parte, all'interno di un'area a pericolosità elevata P2 (costituente un criterio escludente ai sensi del P.R.G.R. e delle Norme Tecniche del PAI).

d) Fasce di rispetto da infrastrutture viarie (D.Lgs.285/9211 ed altri)

La proposta progettuale potrà essere aggiornata mediante la traslazione del piazzale di stoccaggio del percolato al di fuori della fascia di rispetto, così come riportato nella Planimetria allegata alla presente (Integrazione 8). Con tale aggiornamento l'opera di progetto non ricade, nemmeno in parte, all'interno della fascia di rispetto delle infrastrutture viarie.

e) Distanza di circa 400 m dal sito SIC codice IT7120083 "Calanchi di Atri"

Con la premessa che tale localizzazione non costituisce un criterio escludente, la Ditta proponente nei mesi scorsi ha affidato l'incarico professionale per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale che si provvederà a trasmettere. La Valutazione d'Incidenza è – per l'appunto - una procedura per identificare e valutare le interferenze di un piano, di un progetto o di un programma su un Sito della Rete Natura 2000. Tale valutazione è stata effettuata sia rispetto alle finalità generali di salvaguardia del Sito stesso, che in relazione agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, individuati dalle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE (già Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE), per i quali il Sito è stato istituito. Le risultanze della Valutazione hanno dimostrato la compatibilità dell'intervento con il sito SIC in oggetto.

f) Distanza da corsi d'acqua (D. Lgs.42/04) inferiore a 150 metri.

Con la premessa che tale localizzazione non costituisce un criterio escludente, la Ditta proponente precisa che il fosso Campratone non è iscritto nell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Teramo, pertanto non è necessario richiedere l'Autorizzazione Paesaggistica.

Referenti della Direzione

Titolare Istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

